



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. **221** del **13/09/2022**

Oggetto: **Interrogazione della Capogruppo M5S, Silvia La Vita, in merito ai divieti di sosta temporanei in centro storico**

(Risponde Leoni Flora)

PREMESSO CHE

diverse sono le segnalazioni fatte da cittadini circa i divieti di sosta temporanei in centro storico, dovuti ai vari eventi che si succedono: concerti, eventi sportivi, mercati, lavori etc;

le segnalazioni riguardano sanzioni e rimozioni auto avvenute a seguito di cartelli di divieto mal posizionati, posizionati senza ancoraggio a terra e posizionati senza rispettare i tempi previsti dalla legge;

CONSIDERATO CHE

L'articolo 6, comma 4, lettera f, del Codice della strada riconosce infatti al Comune la facoltà di: Vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

Tale norma impone, quindi, all'ente proprietario della strada di rendere noto il divieto – mediante cartelli o altri mezzi di segnalazione – almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento.

L'obbligo della segnalazione almeno 48 ore prima l'inizio del divieto è imposto dunque all'ente proprietario della strada e va a tutela di chi può avere parcheggiato il veicolo prima dell'apposizione fisica del divieto, proprio in ragione della temporaneità od occasionalità del divieto.

Il proprietario della strada oltre a posizionare l'avviso 48 ore prima dell'inizio del divieto deve rispettare degli altri obblighi, in particolare:

- il segnale deve essere ben visibile e non collocato a ridosso dei marciapiedi e/o poggiato a terra senza ancoraggi;
- il provvedimento di divieto di sosta temporaneo deve essere emanato dal dirigente comunale preposto, pena il vizio di incompetenza se le ordinanze dovessero provenire da altro soggetto;



■ sulla segnaletica devono essere riportati esattamente la data e l'orario di inizio e fine del divieto, così come anche lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione.

Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce motivo per contestare la multa per divieto di sosta temporaneo.

CONSIDERATO CHE

poiché nella maggioranza dei casi la segnaletica utilizzata è mobile, le norme richiedono che questa sia adeguatamente ancorata al terreno.

In caso contrario potrebbe essere spostata, divelta o occultata da agenti atmosferici, persone o altre circostanze esterne (ad esempio urti da parte di macchine).

Proprio con riferimento ai segnali di divieto di sosta non adeguatamente ancorati al terreno il Giudice di pace Taranto, con la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 15, ha annullato un verbale per divieto di sosta temporaneo affermando che: (...) non è da ritenere sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi, ma detti segnali, seppure mobili e provvisori, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, onde evitare il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene.

PRESO ATTO CHE

in questa situazione diventa esasperante per i residenti riuscire a parcheggiare ed evitare sanzioni, residenti già provati dal non avere un numero sufficiente di parcheggi a loro uso esclusivo

tra l'altro i cartelli di divieto spesso non vengono rimossi tempestivamente al termine del periodo di divieto ma accatastati ai lati delle strade, in attesa che qualcuno li rimuova;

SI CHIEDE DI SAPERE

- a chi spetta l'installazione e la rimozione dei cartelli di divieto di sosta temporaneo in base ai diversi eventi;
- se esiste un registro e come è predisposto, dal quale evincere a che ora sono stati collocati i cartelli di divieto e in che luogo e come, rispetto all'evento stesso;
- chi, all'interno del comune, controlla che sia rispettata la normativa circa la collocazione dei cartelli sulle strade di sua proprietà.